

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 165)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAMMUCARI, MINIO, SACCHETTI, BERTOLI e GALLOTTI
BALBONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1958

Relazione annua al Parlamento da parte del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sull'attività della gestione I.N.A.-Casa

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 febbraio 1949, n. 43 dava vita all'Ente di diritto pubblico denominato Gestione I.N.A.-Casa, il cui scopo era quello di « incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per i lavoratori », come stabilisce il 1° capoverso dell'articolo 1. Lo ente doveva operare, come ha operato, per il settennio 1949-56. La legge 26 novembre 1955, n. 1148, pur modificando alcuni articoli della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prolungava la vita dell'ente per il settennio 1956-63. In occasione della discussione di questa ultima legge molte furono le perplessità e le polemiche in merito alla funzionalità dell'Istituto, alla sua organizzazione, alla natura del controllo da esercitarsi nei suoi confronti. È opportuno ricordare, in modo conciso, il funzionamento, il campo di azione e la portata dell'opera dell'I.N.A.-Casa, per comprendere le preoccupazioni insorte nei due rami del Parlamento in occasione della discussione del progetto di legge, che richiese il prolungamento della vita dello Ente.

L'I.N.A.-Casa assolve alle sue funzioni attraverso due Comitati: il Comitato di attuazione, che predispone i piani di investimento annuali e pluriennali delle somme introitate e da introitare; la Gestione, che attua i piani predisposti dal Comitato di attuazione. Le sue entrate sono costituite da un contributo da parte dello Stato del 4,30 per cento sui contributi versati dai lavoratori e imprenditori; dalle trattenute globali medie sulle retribuzioni dell'1,80 per cento — di cui 1,20 per cento a carico dell'imprenditore e 0,60 a carico del lavoratore (che si riduce nei casi enunciati dalla legge) — dei lavoratori dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, delle aziende giornalistiche ed editoriali; dalle trattenute dello 0,60 per cento sulle retribuzioni dei lavoratori delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, degli Istituti di beneficenza e assistenza, degli Enti di diritto pubblico; dal contributo da parte dello Stato del 3,20 per cento del costo di ogni vano (sino a un massimo di 400.000 lire) per 25 anni. L'importanza del-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'opera dell'I.N.A.-Casa e la incidenza della sua attività nel settore delle costruzioni di alloggi di tipo economico e popolare possono essere rese evidenti non solo dalla massa dei fondi investiti e da investire, ma dal numero degli alloggi costruiti e dal numero delle giornate operaie impiegate nello svolgimento della sua funzione, come risulta dal seguente prospetto:

1949-1956	
Stanziamenti effettuati	4.312,1 miliardi
Alloggi costruiti	147.346
Vani costruiti	750.000
Giornate lavoro	60 milioni

Con il settennio 1956-63 si prevedono costruzioni per 489 miliardi di lire.

È da tenere presente che la legge stabilisce che l'I.N.A.-Casa, anche dopo il settennio 1956-63, deve continuare la sua attività, perchè deve utilizzare le somme che affluiscono alle casse dell'Istituto a seguito del pagamento delle pigioni e delle quote di riscatto da parte degli assegnatari di alloggi, per un periodo di 25 anni. Lo svolgimento della funzione dell'I.N.A.-Casa ha comportato la costituzione di una organizzazione, che occupa 350 impiegati dipendenti dal-

la Gestione, oltre a quelli, che la Gestione utilizza, dipendenti dall'Istituto Nazionale assicurazione come la legge stabilisce e a quelli che la Gestione utilizza come « straordinari ». Il totale del personale, che lavora alla Gestione, ammonta a circa mille unità, la maggior parte delle quali ha contratto a termine e non ha un collocamento organico. L'entità della attività dell'Ente, il numero dei contribuenti e le somme che vengono ogni anno versate all'Istituto pongono la esigenza che l'opera della I.N.A.-Casa non sia esaminata solo dai 2 comitati che la gestiscono, e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal quale l'Ente dipende, ma sia esaminato in sede parlamentare attraverso l'annuale relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il disegno di legge, che presentiamo mira a permettere al Parlamento da un lato di avere esatta conoscenza dell'attività della I.N.A.-Casa e della influenza che la costruzione di alloggi operata dall'Ente ha sul mercato edilizio e dall'altro di dare tutti quei suggerimenti e avanzare quelle proposte, che possono contribuire a rendere l'attività dell'I.N.A.-Casa più corrispondente alle esigenze dei contribuenti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 ottobre, una relazione del Presidente del Comitato di attuazione della Gestione I.N.A.-Casa, sull'attività svolta in attuazione delle norme di cui alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modifiche, nonché sul programma di massima dell'attività da svolgersi nell'anno successivo sui problemi che insorgono a seguito dell'attuazione della legge istitutiva e del relativo Regolamento.

Entro il 30 marzo 1959 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenterà una relazione relativa alle entrate ed agli investimenti effettuati dalla Gestione I.N.A.-Casa dalla data della sua costituzione.